

Da un lato, le prestazioni dei Länder oggetto di discussione sarebbero state concesse in base ad una situazione legalmente definita, prescindendo da una valutazione delle esigenze personali. Esse erano dirette alla copertura delle maggiori spese derivanti dalla disabilità ed avevano l'obiettivo di migliorare lo stato di salute e le condizioni di vita delle persone disabili. Pertanto, esse erano volte essenzialmente ad integrare le prestazioni dell'assicurazione malattia. La circostanza che l'assegno di assistenza accordato in base alla legislazione federale sia stato incluso nelle prestazioni a favore di non vedenti e disabili dei Länder, dimostrerebbe, inoltre, che entrambe le prestazioni erano destinate alla copertura dello stesso rischio — vale a dire del rischio delle maggiori spese per malattia — e che non si tratterebbe di «*copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi*».

Dall'altro, la classificazione di una determinata prestazione secondo la costituzione nazionale di uno Stato membro non avrebbe alcuna incidenza sulla questione se considerare tale prestazione come una prestazione previdenziale ai sensi del regolamento n. 1408/71.

Inoltre, le leggi del Land di cui trattasi, dal punto di vista sostanziale, non avrebbero rappresentato un vantaggio integrativo, il quale sarebbe valido solo a livello regionale. Piuttosto, tale prestazione si inserirebbe nel sistema della tutela dal rischio delle maggiori spese in caso di malattia che sarebbe stato istituito in tutta la Germania e che sarebbe strettamente connesso al diritto federale in forza del principio del mutuo riconoscimento.

Ne consegue che le prestazioni dei Länder in oggetto dovrebbero essere qualificate come prestazioni per malattia e non come prestazioni speciali. Pertanto, l'inclusione di tali prestazioni nell'allegato II, parte III, del regolamento (CEE) n. 1408/71 sarebbe inammissibile ed esse rientrerebbero nell'ambito di applicazione di quest'ultimo regolamento.

Il presupposto del domicilio di cui alla normativa tedesca, impedendo ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari di ricevere dette prestazioni, violerebbe anche il regolamento (CEE) n. 1612/68.

La Corte di giustizia avrebbe chiaramente confermato che uno Stato membro non potrebbe subordinare la concessione di un vantaggio sociale al presupposto secondo cui il beneficiario deve avere il proprio domicilio in questo Stato. Tale conclusione della Corte si applicherebbe a tutti i vantaggi sociali ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

Il concetto di «*vantaggio sociale*» sarebbe molto ampio: esso non comprenderebbe soltanto i vantaggi connessi ad un contratto di lavoro, bensì tutti i vantaggi che uno Stato membro concede ai suoi cittadini e, di conseguenza, anche ai lavoratori. A parere della Commissione, la circostanza che la concessione delle prestazioni di cui trattasi non sia determinata dall'esercizio di un'attività lavorativa né dalle risorse finanziarie dell'interessato o della sua famiglia, bensì, semplicemente, dal domicilio nel

Land di cui trattasi, non può giustificare la mancata considerazione delle conseguenze per i lavoratori che svolgono la propria attività in Germania e che vivono in un altro Stato membro. Pertanto, non sussisterebbero motivi sufficienti per non intendere tali prestazioni come vantaggi sociali ai sensi del regolamento n. 1612/68.

Di conseguenza, i lavoratori frontalieri che svolgono la propria attività in Germania e i loro familiari dovrebbero aver diritto alle prestazioni concesse a disabili e non vedenti in base alle disposizioni del Land anche se non vivono in detto Stato. Il presupposto secondo cui essi devono avere il proprio domicilio o la propria residenza abituale nel Land considerato violerebbe quindi il regolamento n. 1612/68.

(¹) GU L 257, pag. 2.

(²) GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca) il 30 aprile 2010 — Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S contro Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme, Merck Sharp & Dohme BV

(Causa C-207/10)

(2010/C 179/38)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrenti: Paranova Danmark A/S/Paranova Pack A/S

Convenute: Merck Sharp & Dohme Corp., Merck Sharp & Dohme e Merck Sharp & Dohme BV

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (¹), che ravvicina le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi e la relativa giurisprudenza, in particolare le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 102/77 Hoffmann-La Roche/Centrafarm (²) e 1/81 Pfizer/Eurim-Pharm (³) e nella causa C-427/93 Bristol-Myers Squibb

e a. Paranova ⁽⁴⁾, debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può invocare tali testi per opporsi a che una società venditrice che effettua un'importazione parallela, la quale è titolare di un'autorizzazione di vendita di un medicinale in uno Stato membro, venda tale prodotto indicando che il medicinale è reimpallato dalla società venditrice, anche se questa consente che il reimpallaggio è effettuato in realtà da un'altra società, vale a dire la società che effettua il reimpallaggio, cui la società di vendita dà istruzioni sulla vendita e sul reimpallaggio del prodotto, sulla forma precisa del reimpallaggio dei medicinali e sulle altre disposizioni relative al prodotto, e che come titolare dell'autorizzazione di reimpallaggio riappone il marchio sul nuovo imballaggio.

- 2) Se rilevi per la soluzione della questione n. 1 il fatto che si ammetta che il consumatore o l'utente finale non è ingannato quanto all'origine del prodotto e non può essere indotto a credere che il proprietario del marchio è responsabile del reimpallaggio attraverso l'indicazione da parte dell'importatore parallelo del nome del produttore sull'imballaggio unitamente all'indicazione come descritta dell'impresa responsabile del reimpallaggio.
- 3) Se è soltanto il rischio che il consumatore o l'utente finale possa essere ingannato nel ritenere che il proprietario del marchio è responsabile del reimpallaggio che rilevi quanto alla soluzione (i), o se rilevino anche altre considerazioni relative al proprietario del marchio, ad esempio: a) il fatto che chi di fatto effettua la vendita e il reimpallaggio e riappone il marchio del proprietario del marchio sull'imballaggio del prodotto potenzialmente e per proprio conto con ciò viola i diritti del marchio del proprietario del marchio, e il fatto che ciò può essere dovuto a elementi per i quali è responsabile chi materialmente ha effettuato il reimpallaggio; b) il fatto che il reimpallaggio alteri lo stato originario del prodotto, o il fatto che c) la presentazione del prodotto reimpallato è tale che si può ritenere che leda la fama del marchio o del suo proprietario.
- 4) Qualora nel risolvere la questione (iii) la Corte stabilisca che è anche rilevante tener conto del fatto che la società di reimpallaggio potenzialmente e per proprio conto viola i diritti del marchio del proprietario del marchio stesso, se la Corte possa appurare se rilevi per la soluzione di questa questione il fatto che la società di vendita e la società di reimpallaggio dell'importatore parallelo sono responsabili in solido in base al diritto nazionale delle violazioni dei diritti del marchio del proprietario del marchio stesso.
- 5) Se per risolvere la questione n. 1 rilevi il fatto che l'importatore parallelo che è titolare dell'autorizzazione di vendita e ha dichiarato se stesso come responsabile del reimpallaggio, al momento della comunicazione del proprietario del marchio precedente alla vendita del medicinale reimpallato, appartenga allo stesso gruppo della società che ha effettuato il reimpallaggio (società controllata).

- 6) Se nel risolvere la questione i) rilevi il fatto che la società di reimpallaggio è indicata come il produttore nel foglietto esplicativo contenuto nell'imballaggio.

⁽¹⁾ Sentenza GU L 40, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza 23 maggio 1978, Racc. pag. 1139.

⁽³⁾ Sentenza 3 dicembre 1981, Racc. pag. 2913.

⁽⁴⁾ Sentenza 11 luglio 1996, Racc. pag. I-3457.

Ricorso proposto il 30 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-208/10)

(2010/C 179/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni

— Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 20 marzo 2009.

⁽¹⁾ GU L 247, pag. 1